

Federazione della Sardegna

10

# STATUTO

DELLA

## SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

### STRADE FERRATE SECONDARIE

#### DELLA SARDEGNA

Decreti Tribunale Civile di Roma 7 Ottobre 1886, 9 Settembre 1887

Maggio 1904

DIREZIONE GENERALE FF. SS.

**BIBLIOTECA**

INVENTARIO (1929) N. 3070

COLLOCAZIONE 2-412

ROMA

TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA  
Via del Nazarano N. 14

1904

Stampa circolare: DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO DI SEGRETERIA

N. d'inventario 5149

Collocazione 2-2-0

BIBLIOTECA




STATUTO  
DELLA  
SOCIETÀ ITALIANA  
PER LE  
STRADE FERRATE SECONDARIE  
DELLA SARDEGNA

Decreti Tribunale Civile di Roma 7 Ottobre 1886, 9 Settembre 1887  
16 Maggio 1902.



ROMA  
TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA  
Via del Nazareno N. 14  
1904





# STATUTO

---

## TITOLO I.

### **Oggetto, sede, capitale e durata della Società.**

#### Art. 1.

È costituita una Società anonima sotto il titolo: *Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna*, la quale ha per oggetto di assumere la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, di cui nella legge 22 marzo 1885, n. 3011, con tutti i diritti ed obblighi stabiliti dal contratto, capitolato ed allegati relativi, approvati col regio decreto 1° agosto 1880, n. 4041 (parte 3<sup>a</sup> supplementare).

Essa potrà inoltre assumere nell'isola, previa autorizzazione del Governo, concessioni, costruzione ed esercizio di altre ferrovie, ed anche imprese attinenti all'industria ferroviaria.

#### Art. 2.

La sede dell'Amministrazione centrale della Società è stabilita nella Capitale del regno.

Art. 3.

Il capitale sociale è fissato in lire 7,500,000, ma dovrà nel termine non maggiore di due anni essere portato a 15,000,000.

Le azioni sono di lire 250 e saranno pertanto divise in due serie di 30,000 azioni ciascuna.

Occorrendo, la Società dovrà aumentare il capitale mercè l'emissione di una terza serie di azioni.

Art. 4.

La prima serie è sottoscritta integralmente dai soci promotori.

I sottoscrittori del primo capitale avranno diritto di assumere al loro valore nominale azioni di seconda serie in numero eguale a quello da essi assunto e sottoscritto nell'atto costitutivo, di azioni di prima serie.

Intendendo approfittare di questa facoltà in tutto od in parte, i detti sottoscrittori dovranno farne dichiarazione scritta alla Società entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso dell'emissione delle azioni di 2<sup>a</sup> serie nella *Gazzetta Ufficiale*; contemporaneamente dovranno fare il versamento dei tre decimi sulle azioni per le quali intendono usare della facoltà loro concessa.

Le azioni che non saranno assunte dai detti sottoscrittori saranno emesse al loro valore nominale od a quelle migliori condizioni che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Addivenendosi all'emissione di una terza serie di

azioni, essa sarà retta dalle stesse norme stabilite come sopra per la emissione della seconda serie.

Art. 5.

La Società durerà fino al 20 giugno 1976. Qualora il Governo usi del diritto di riscatto di cui all' articolo 8 del contratto di concessione, la Società sarà sciolta di diritto e passerà in istato di liquidazione. All' infuori di questo caso, la Società non potrà sciogliersi per propria volontà, prima del termine sopra fissato.

TITOLO II.

**Amministrazione e Direzione.**

Art. 6.

La Società è amministrata da un Consiglio composto di 7 membri.

I membri del Consiglio devono essere di nazionalità italiana.

Art. 7.

Ogni amministratore deve dare cauzione per la sua gestione col deposito di 200 azioni nelle casse della Società. Se le azioni depositate sono al portatore devono convertirsi in nominative, ed in ogni caso il vincolo deve essere iscritto nel libro delle azioni.

Art. 8.

I membri del Consiglio di amministrazione sono eletti dalla assemblea generale ordinaria. Per la prima volta sono designati nell'atto costitutivo della Società, ma la nomina non può avere effetto senza l'approvazione del Governo.

Art. 9.

I consiglieri d'amministrazione sono nominati per un triennio. La rinnovazione si fa per un terzo ogni anno dall'assemblea generale ordinaria.

Nei primi due anni i consiglieri scadenti (due all'anno) saranno designati dalla sorte.

In seguito si procede per ordine di anzianità.

I consiglieri possono sempre essere rieletti.

Art. 10.

In caso di vacanza di qualche posto di consigliere, il Consiglio d'amministrazione procede a nuova nomina nelle forme stabilite negli articoli 13 e 14, e gli eletti rimangono in carica sino alla prossima assemblea generale ordinaria.

I consiglieri così surrogati ai mancanti, ove siano confermati, od i nuovi eletti dall'assemblea, rimangono in carica soltanto pel tempo in cui dovevano rimanervi i mancanti.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione nomina ogni anno nel suo seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Il segretario però può anche essere preso fuori del novero dei consiglieri.

In mancanza del presidente e del vice-presidente il consigliere più anziano di età ne fa le veci.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio dovrà pure essere convocato quando ne venga fatta domanda da almeno tre consiglieri d'amministrazione o dai sindaci.

Esso si riunisce presso la sede della Società, od in quell'altro luogo determinato dal Consiglio nella seduta precedente.

Art. 13.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione è richiesto l'intervento di almeno 4 membri. È fatta facoltà di farsi rappresentare da altro membro: in ogni caso però è necessaria la presenza personale di 4 membri.

Art. 14.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Le deliberazioni concernenti l'esecuzione del contratto, indicato nell'articolo 1 del presente statuto, saranno comunicate senza indugio all'Ispettorato governativo delle strade ferrate, unitamente ai motivi, se sono richiesti.

Art. 15.

La Società è rappresentata per tutti i suoi rapporti legali da un direttore, che ha la firma sociale.

Il direttore deve essere di nazionalità italiana.

La sua nomina, deliberata dal Consiglio d'amministrazione, non ha alcun effetto se non è approvata dal Governo con decreto reale.

Il direttore deve dare cauzione per la sua gestione col deposito di quel numero di azioni che verrà determinato dal Consiglio d'amministrazione, purchè non sia minore di duecento. Tali azioni debbono rimanere nelle casse della Società, a norma del precedente articolo 7.

Art. 16.

È fatta facoltà al Consiglio di amministrazione di omettere la nomina di un direttore, e di affidare ad uno dei suoi membri, in qualità di amministratore o consi-

gliere delegato, tutte le attribuzioni date al direttore, stabilendone la remunerazione.

Questa nomina non avrà alcun effetto se non è approvata dal Governo con decreto reale.

Il consigliere delegato, cui rimane affidata la direzione, oltre alla cauzione propria come membro del Consiglio, dovrà anche eseguire il deposito di azioni prescritto per il direttore.

#### Art. 17.

In mancanza del direttore o del consigliere delegato, la rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di amministrazione od a chi ne fa le veci, oppure ad un amministratore espressamente delegato dal Consiglio.

Il Consiglio può anche nominare uno o più vicedirettori colle retribuzioni che reputi opportune.

#### Art. 18.

Il Consiglio d'amministrazione determina le attribuzioni del direttore e dei vice-direttori.

La nomina di tutti gli impiegati della Società è fatta dal Consiglio d'amministrazione sulla proposta del direttore.

#### Art. 19.

Al Consiglio d'amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione della Società.

Esso provvede a tutto ciò che non è stato espressamente riservato alla decisione della assemblea generale.

Art. 20.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono constare da processi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario, e trascritti nel libro indicato al n. 3 dell'art. 140 del Codice di commercio.

Le copie dei processi verbali, certificate conformi dal presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 21.

Le funzioni degli amministratori sono retribuite col l'assegno annuale complessivo di lire diecimila, da imputarsi però nella partecipazione degli utili stabilita nel seguente art. 62.

Art. 22.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare, sotto la propria responsabilità, ad un Comitato di tre membri, scelti nel proprio seno, le facoltà necessarie pel disbrigo degli affari correnti e per i provvedimenti d'urgenza.

I contratti di cui l'ammontare eccede la somma di lire 20,000, ed i provvedimenti definitivi di nomina e licenziamento dei componenti il personale, sono sempre riservati all'approvazione del Consiglio.

I provvedimenti di urgenza devono essere notificati al Consiglio nella sua più vicina adunanza.

Le disposizioni dell'articolo 14 valgono anche per le deliberazioni del Comitato.

### TITOLO III.

#### **A s s e m b l e e.**

##### Art. 23.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria si riunisce entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa deve, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno:

1° discutere, approvare o modificare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

2° surrogare gli amministratori che escono di ufficio;

3° nominare i sindaci.

Le adunanze straordinarie sono convocate qualunque volta occorra.

Le assemblee dovranno tenersi presso la sede, od in quell'altro luogo che sarà scelto dall'assemblea precedente e notificato nell'avviso di convocazione.

##### Art. 24.

La convocazione delle assemblee generali deve farsi mediante avviso da inserirsi, non meno di 15 giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. L'avviso deve contenere la nota o l'ordine del giorno delle materie da sottoporre alle deliberazioni dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

Art. 25.

La convocazione delle assemblee generali è fatta dal Consiglio d'amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni delle assemblee generali è necessaria la presenza di tanti azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale versato.

Ogni azionista ha un voto sino a cinque azioni da lui possedute. L'azionista che possiede o rappresenta più di cinque azioni ha un voto ogni cinque azioni da lui possedute o rappresentate.

Art. 26.

Gli azionisti possessori di azioni al portatore debbono depositarle otto giorni prima della riunione dell'assemblea nelle casse designate dal Consiglio d'amministrazione. Trascorso un mese dal giorno dell'assemblea, per cui furono depositate, le azioni non ritirate restano a rischio del deponente.

Art. 27.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Due azionisti scelti dalla presidenza tra i possessori di maggior numero di azioni esercitano l'ufficio di scrutatori.

La presidenza sceglie pure un segretario.

Art. 28.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Per la elezione dei consiglieri e dei sindaci è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 29.

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono validamente prese per alzata o seduta.

In caso di dubbio le votazioni si fanno per appello nominale o per schede.

La votazione per schede è di diritto ogni qualvolta là domandino venti azionisti.

Sono sempre fatte per schede le votazioni che riflettono persone.

In caso di parità di voti rimane eletto colui che rappresenta il maggior numero di azioni, e quando sia eguale anche il numero delle azioni, il maggiore di età.

Art. 30.

Se una assemblea non è valida per mancanza del numero richiesto di azioni, l'assemblea di 2<sup>a</sup> convocazione può deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti.

Se il giorno per l'assemblea di 2<sup>a</sup> convocazione non è indicato nell'avviso per la prima, il termine fra il

giorno della pubblicazione dell'avviso e quello dell'assemblea può ridursi a giorni otto.

Il deposito delle azioni al portatore per l'ammissione all'assemblea di 2<sup>a</sup> convocazione deve farsi almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

Il biglietto d'ammissione rilasciato per la prima convocazione è valevole per la seconda purchè le azioni depositate non siano state ritirate.

#### Art. 31.

È sempre necessaria la presenza di tanti azionisti che rappresentino la metà del capitale sociale versato, ed una maggioranza di voti che rappresentino almeno due quinti del capitale stesso per deliberare :

1° lo scioglimento anticipato della Società giusta l'art. 5 del presente statuto ;

2° la prorogazione della sua durata ;

3° la fusione con altre Società ;

4° la reintegrazione o l'aumento del capitale sociale ;

5° il cambiamento dell'oggetto della Società ;

6° ogni altra modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto.

La maggioranza stessa è inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla legge.

#### Art. 32.

È priva di qualunque effetto, se non è debitamente approvata dal Governo, qualunque deliberazione concernente :

a) gli oggetti indicati ai numeri 3, 5 e 6 del precedente articolo 31;

b) le cessioni, assunzioni e partecipazioni indicate nell'art. 62 del capitolato annesso alla convenzione di cui all'art. 1.

#### Art. 33.

Gli Amministratori devono straordinariamente convocare l'assemblea nel termine di un mese quando ne sia fatta domanda da tanti azionisti che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e siano in questa indicati gli argomenti da trattarsi nell'assemblea.

#### Art. 34.

Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle assemblee generali da altri azionisti aventi diritto di intervenire. È valido a tale effetto il mandato espresso sul biglietto stesso di ammissione.

Gli amministratori e gli impiegati sociali non possono essere mandatari.

#### Art. 35.

Gli amministratori non possono dar voto:

1° nell'approvazione del bilancio;

2° nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

La loro astensione non nuoce alla validità dell'assemblea per quanto riguarda il numero delle azioni rappresentate.

Art. 36.

Le deliberazioni prese dall'assemblea generale entro i limiti dell'atto costitutivo, dello statuto e della legge, sono obbligatorie per tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 158 e del capoverso dell'art. 163 del Codice di commercio, e salva pure la disposizione dell'art. 162 del Codice stesso.

Art. 37.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea generale devono constare da processi verbali sottoscritti dal presidente, dagli scrutatori e dal segretario, e trascritti nel libro indicato al n. 2 dell'art. 140 del Codice di commercio.

Le copie tratte dal libro summentovato e certificate conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci, fanno prova delle deliberazioni prese dall'assemblea.

TITOLO IV.

**Azioni, cartelle di godimento ed obbligazioni.**

Art. 38.

Le azioni possono essere nominative od al portatore.

Art. 39.

I titoli delle azioni nominative od al portatore devono contenere :

- 1° il nome della Società;
  - 2° la data dell'atto costitutivo e della sua pubblicazione, coll'indicazione del luogo dove è stata eseguita;
  - 3° l'ammontare del capitale sociale, il numero e la somma totale delle azioni e la serie cui appartiene;
  - 4° la durata della Società.
- Esse sono sottoscritte da due amministratori.

#### Art. 40.

Le azioni non pagate per intero sono sempre nominative.

I sottoscrittori ed i successivi cessionari sono responsabili dell'ammontare totale delle loro azioni nonostante qualunque alienazione di esse.

#### Art. 41.

I versamenti sulle azioni devono essere fatti nelle casse a ciò designato dal Consiglio d'amministrazione.

Il primo versamento sulle azioni del capitale di costituzione è di lire 75 per azione da effettuarsi all'atto della costituzione della Società, a norma dell'articolo 133.

Gli ulteriori versamenti devono essere effettuati nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, con un intervallo non minore di giorni quindici tra un decimo e l'altro.

Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare l'anticipazione dei versamenti sulle azioni mediante abbuono in ragione del 3 per cento annuo.

Art. 42.

L'azionista che ritarda a fare il versamento sulle azioni è tenuto al pagamento degl'interessi in ragione del sette per cento annuo, oltre il risarcimento del maggior danno derivato, e salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 43.

Quando l'azionista non effettua entro un mese dalla scadenza il pagamento delle quote ancora dovute, la Società, salva l'azione contro i sottoscrittori e i cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni al prezzo corrente a rischio e per conto dell'azionista dopo 15 giorni dalla pubblicazione di una dilida nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Qualora la vendita promossa non possa aver luogo per mancanza di compratori, la Società eserciterà contro i sottoscrittori e i cessionari i diritti derivanti dalla loro responsabilità.

Art. 44.

I certificati delle azioni così vendute restano di pieno diritto nulli e di niun valore.

I compratori delle azioni vendute ricevono nuovi certificati per duplicato aventi il numero delle azioni rappresentate dai certificati rimasti nulli.

Art. 45.

La proprietà delle azioni nominative si stabilisce mediante iscrizione sul libro dei soci prescritto dal Codice di commercio.

La cessione di esse si opera sulla presentazione del certificato e con dichiarazione sul libro medesimo sottoscritto dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari.

In caso di morte dell'azionista, se non vi è opposizione, per ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul libro dei soci e sui titoli delle azioni, è necessaria la presentazione dei titoli, della fede di morte, e di un atto di notorietà dimostrante la qualità di erede fatto innanzi al pretore.

Art. 46.

Se una azione nominativa diviene proprietà di più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere nè a riconoscere il trasferimento finchè non sia da esse designato un unico titolare.

Art. 47.

La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante la tradizione del titolo.

Art. 48.

Le azioni al portatore possono essere cambiate in azioni nominative, e queste in azioni al portatore quando siano pagate per intero.

Le spese stanno a carico del richiedente.

Art. 49.

Il Consiglio d'amministrazione può autorizzare il deposito e la custodia delle azioni nelle casse della Società.  
In questo caso determina le condizioni del deposito.

Art. 50.

Il domicilio di ogni azionista s'intende stabilito presso la sede della Società.

Art. 51.

Ogni azione è indivisibile. Il possesso di una azione importa senz'altro piena ed assoluta adesione al presente statuto.

Art. 52.

Le azioni devono essere tutte ammortizzate entro il termine della durata della concessione. L'epoca da cui principierà l'ammortamento ed il modo in cui vi si procederà sarà stabilito dall'assemblea entro quattro anni.

Art. 53.

Ogni possessore di azione estratta riceverà, al compimento del semestre in cui ebbe luogo l'estrazione, il rimborso del capitale effettivamente versato con i dividendi relativi fino a quel giorno; ed in cambio del titolo dell'azione estratta, che rimarrà estinta, riceverà una cartella di godimento al portatore o nominativa a sua richiesta.

Queste cartelle di godimento danno diritto al concorso nel riparto della somma che possa sopravanzare sugli utili sociali, dopo provvisto però alla quota d'ammortamento ed al pagamento del cinque per cento annuo sulle azioni non rimborsate.

Art. 54.

I portatori delle cartelle di godimento possono intervenire ed hanno voto nelle assemblee in ragione di un voto ogni venti cartelle.

Non potranno però prendere parte a votazioni dirette a sospendere o comechessia modificare il modo di ammortamento delle azioni non estinte, ed il modo di corrispondenza alle medesime del primo dividendo sino alla concorrenza del cinque per cento.

Ogni cartella di godimento equivale ad una azione per il computo del numero di azioni richiesto alla validità dell'assemblea; e non nuoce a tale validità l'astensione dal voto dei portatori delle cartelle di godimento, nel caso del precedente alinea.

Art. 55.

Qualora venissero ammortizzate azioni depositate in cauzione, il depositante avrà facoltà di sostituirvi le relative cartelle di godimento oltre ad una rendita dello Stato rappresentante un capitale nominale corrispondente a lire 250 per azione.

— 22 —

Art. 56.

La Società può emettere obbligazioni ammortizzabili entro il periodo della concessione, previa deliberazione dell'assemblea generale presa colla maggioranza stabilita nell'articolo 31 del presente statuto; osservando nel resto le disposizioni degli articoli 171 e 172 del Codice di commercio.

La Società inviterà il Ministero di agricoltura, industria e commercio, che si farà rappresentare da un suo delegato, ad intervenire alla estrazione a sorte od all'annullamento di obbligazioni.

TITOLO V.

**B i l a n c i o.**

Art. 57.

Il 31 dicembre di ciascun anno verrà chiuso il bilancio dell'esercizio sociale.

Il primo esercizio sarà chiuso al 31 dicembre 1887.

Art. 58.

Il bilancio sarà presentato ai sindaci almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

- 1° il capitale sociale realmente esistente;
- 2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Art. 59.

I sindaci, con relazione contenente i risultamenti dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio, od alle altre disposizioni occorrenti.

Art. 60.

Il bilancio deve restare depositato in copia insieme alla relazione dei sindaci tanto nella sede della Società, quanto in quell'altro luogo dove eventualmente si terrà l'assemblea, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea medesima e finché sia approvato.

L'uno e l'altro possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità d'azionista.

Art. 61.

Entro dieci giorni dalla approvazione del bilancio ne verrà depositata una copia presso la cancelleria del Tribunale di commercio, insieme alla relazione dei sindaci e al processo verbale dell'assemblea generale, affinché se ne faccia annotazione nel registro delle Società, e si prov-

veda alla pubblicazione del bilancio, secondo le disposizioni del Codice di commercio.

Art. 62.

Sugli utili netti risultanti, dopo detratto le spese della Società di qualunque natura, e detratto pure l'interesse e l'ammortamento delle obbligazioni della Società, dove essere prelevato annualmente un ventesimo per formare il fondo di riserva ordinaria.

Il rimanente è applicato:

1° all'ammortamento delle azioni in conformità delle norme stabilite dall'assemblea;

2° alla corresponsione di un primo dividendo sino alla concorrenza del cinque per cento sul capitale versato e non ancora ammortato.

Il supero destinato ad essere ripartito:

in ragione del 5 % viene assegnato al Consiglio d'amministrazione;

in ragione del 55 % si ripartisce come ulteriore dividendo agli azionisti;

il residuo 40 %, anzichè distribuirlo agli azionisti, il Consiglio d'amministrazione è in facoltà di applicarlo a favore di tutto il personale in quei modi e con quelle norme che esso Consiglio meglio crederà.

Art. 63.

Oltre alla riserva ordinaria l'assemblea, su proposta del Consiglio d'amministrazione, potrà stabilire una riserva straordinaria.

Art. 64.

La dotazione al fondo di riserva ordinaria cessa quando siasi con esso raggiunto il quinto del capitale sociale. Raggiunto questo limite il fondo di riserva ordinaria, ove per qualsiasi causa venisse a diminuire, deve essere reintegrato nel modo stesso.

La riserva ordinaria è destinata a far fronte alle spese imprevedute, e ove manchi o sia insufficiente la riserva straordinaria; essa è anche destinata a far fronte alle somme occorrenti a supplemento della quota di ammortamento e dei dividendi annuali alle azioni non ammortizzate.

TITOLO VI.

**Sindaci.**

Art. 65.

In ogni assemblea ordinaria si devono nominare tre sindaci e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione del bilancio.

I sindaci dovranno depositare a titolo di cauzione durante le loro funzioni trenta azioni nelle casse della Società, colle stesse condizioni stabilite per le cauzioni degli amministratori.

Essi sono sempre rieleggibili.

Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineità ed affinità.

In caso di morte, di rinunzia, di fallimento o di decadenza di alcuno dei sindaci subentrano i supplenti in ordine di età.

Se ciò non basti a renderne completo il numero i sindaci rimasti chiamano, a supplire i mancanti, altre persone che stanno in carica fino alla prossima assemblea generale.

#### Art. 66.

I sindaci devono :

1° stabilire d'accordo cogli amministratori, la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni in conformità del presente statuto e del piano di ammortamento approvato dall'assemblea ;

2° esaminare almeno ogni trimestre i libri della Società per conoscere le operazioni sociali, ed accertare la bontà del metodo di scrittura ;

3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, non mai più lontani di un trimestre l'uno dall'altro ;

4° riconoscere almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la Società ;

5° verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto riguardanti le condizioni stabilite per l'intervento degli azionisti nella assemblea ;

6° rivedere il bilancio e farne relazione, depositarla e presentarla all'assemblea, secondo le disposizioni del Codice di commercio ;

7° sorvegliare le operazioni della liquidazione ;

8° convocare, colle norme stabilite nell' articolo 155 del Codice di commercio, l'assemblea straordinaria, ed anche l'assemblea ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori ;

9° intervenire a tutte le assemblee generali ;

10° e in generale sorvegliare che le disposizioni della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.

I sindaci hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.

I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori, e fare inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelli delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.

#### Art. 67.

Al collegio sindacale è assegnata un'indennità complessiva di lire duemila.

TITOLO VII.

**Liquidazione.**

Art. 68.

Per la liquidazione della Società e per la divisione dell'asse sociale si osserveranno le disposizioni del Codice di commercio.

*Articolo finale.*

Il presente statuto non sarà valido se non dopo che avrà ottenuta l'approvazione del Governo.

Il decreto di approvazione dovrà, al pari dello statuto, essere pubblicato nelle forme prescritte dal Codice di commercio.

---

**NORME PER L'AMMORTAMENTO DEL CAPITALE**

(Decreto Trib. Civ. di Roma 19 Gennaio 1903)

**L'assemblea generale straordinaria degli Azionisti del  
15 dicembre 1902:**

Fermi gli ammortamenti e rimborsi già seguiti a termini delle deliberazioni 22 giugno 1889 e 28 novembre 1896 per il complessivo numero di 10 mila azioni,

In esecuzione ed esaurimento dell' art. 52 dello Statuto, deliberò, in via definitiva, il seguente piano d'ammortamento:

a) Autorizza il Consiglio ad eseguire entro breve termine uno speciale rimborso di altre 8000 azioni con le modalità di cui al n. II;

b) Approva per l'ammortamento delle residue 42.000 azioni la Tabella infra-allegata che comincerà ad applicarsi con l'esercizio 1903 osservate le seguenti norme:

1° L'estrazione ha luogo nel mese di novembre alla presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale; ed il rimborso principierà dal gennaio successivo, contro ritiro del titolo ed annesse cedole, salvo la cedola rappresentante il saldo dividendo dell'esercizio in corso il giorno dell'estrazione;

2° Rimane in facoltà dell'Assemblea ordinaria, di anno in anno, in marzo in occasione dell'approvazione del Bilancio, di deliberare che il Consiglio sia autorizzato ad acquistare in tutto od in parte, purchè a prezzo al di sotto della pari, le azioni altrimenti sorteggiande come sopra, al novembre dello stesso anno.

c) Revoca, a datare dal giorno in cui si renderanno definitive le deliberazioni di cui sopra, il modo e le norme d'ammortamento ora in vigore in via provvisoria a termini dell'Assemblea 28 novembre 1896.


## ALLEGATO

Tabella d'ammortamento di N. 42.000 azioni.

Num. d'ord.	ANNI	Numero delle azioni ammortizzate	Num. d'ord.	ANNI	Numero delle azioni ammortizzate	Num. d'ord.	ANNI	Numero delle azioni ammortizzate
				Riporto	5.054		Riporto	17.004
1	1903	129	26	1928	307	51	1953	725
2	1904	135	27	1929	318	52	1954	750
3	1905	139	28	1930	328	53	1955	776
4	1906	144	29	1931	340	54	1956	804
5	1907	149	30	1932	352	55	1957	832
6	1908	154	31	1933	365	56	1958	861
7	1909	160	32	1934	377	57	1959	891
8	1910	165	33	1935	390	58	1960	922
9	1911	171	34	1936	404	59	1961	956
10	1912	177	35	1937	418	60	1962	989
11	1913	183	36	1938	434	61	1963	1.024
12	1914	190	37	1939	448	62	1964	1.059
13	1915	196	38	1940	463	63	1965	1.096
14	1916	203	39	1941	480	64	1966	1.135
15	1917	210	40	1942	497	65	1967	1.175
16	1918	218	41	1943	513	66	1968	1.215
17	1919	225	42	1944	532	67	1969	1.258
18	1920	233	43	1945	551	68	1970	1.302
19	1921	241	44	1946	570	69	1971	1.348
20	1922	250	45	1947	589	70	1972	1.395
21	1923	258	46	1948	611	71	1973	1.443
22	1924	268	47	1949	632	72	1974	1.494
23	1925	276	48	1950	653	73	1975	1.546
24	1926	284	49	1951	677			
25	1927	296	50	1952	701			
	N.	5.054		N.	17.004		N.	42.000







1810

1810

1810